REGOLAMENTO (CEE) N. 3797/90 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1990

recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di alcuni frutti rossi semitrasformati originari della Polonia e della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, de 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2001/90 [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 521/77 del Consiglio ha definito le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei prodotti transformati a base di ortofrutticoli [3];

considerando che la commercializzazione di fragole e lamponi congelati e di fragole e lamponi conservati provvisoriamente è condizionata dalla concorrenza dei paesi terzi che propongono prezzi sensibilmente più bassi di quelli ai quali possono venir commercializzati i prodotti comunitari; che i quantitativi importati nel 1990 sono considerevolmente aumentati rispetto alla media dei tre anni precedenti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2198/90 della Commissione, del 27 luglio 1990, recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di fragole congelate, di lamponi congelati, di fragole conservate provvisoriamente e di lamponi conservati provvisoriamente originari della Polonia [4] e il regolamento (CEE) n. 2199/90 della Commissione, del 27 luglio 1990, recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di lamponi congelati e di lamponi conservati provvisoriamente originari della Iugoslavia [5] hanno fissato un prezzo minimo all'importazione per i prodotti di cui trattasi; che detti prezzi sono applicabili fino al 31 dicembre 1990;

considerando che in Polonia e in Iugoslavia esiste attualmente una notevole disponibilità dei prodotti considerati; che, in assenza di un accordo con i paesi esportatori circa il rispetto di un prezzo franco frontiera per il restante periodo della campagna in corso, a decorrere dal 1° gennaio 1991 ingenti quantitativi di detti prodotti verrebbero importati nella Comunità a prezzi estremamente bassi; che, in tali circostanze, il mercato comunitario sarebbe esposto a gravi perturbazioni e potrebbe risultare compromesso il conseguimento delle finalità indicate dall'articolo 39 del trattato; che è quindi necessario continuare ad esigere il rispetto di un prezzo minimo all'importazione durante un periodo determinato e ad applicare tasse compensative ai prodotti che non rispettano tali prezzi;

considerando che il valore di un prodotto può variare considerevolmente a seconda della qualità commercializzata; che ogni qualità può avere il proprio prezzo, notevolmente diverso da quello di un'altra qualità; che la fissazione di un prezzo minimo all'importazione deve pertanto tener conto di siffatta differenziazione delle qualità e dei corrispondenti prezzi; che è conseguentemente opportuno stabilire, all'interno di un codice NC, prezzi diversi per le varie categorie di qualità;

considerando che è d'uopo definire le diverse categorie di qualità per ciascun prodotto interessato, tenendo conto della prassi commerciale prevalente;

considerando che è opportuno fissare il livello del prezzo minimo tenendo conto del livello del prezzo stabilito, con riferimento al codice NC, nella misura di salvaguardia in vigore fino al 31 dicembre 1990;

considerando che è opportuno determinare esplicitamente il tasso di conversione da utilizzare per la conversione in moneta nazionale del prezzo minimo all'importazione; che è quindi il caso di applicare il tasso di conversione in moneta nazionale del prezzo minimo all'importazione indicato dal regolamento (CEE) n. 2053/89 [6] e (CEE) n. 2054/89 [7] della Commissione, del 10 luglio 1989, che stabiliscono modalità di applicazione del sistema del prezzo minimo all'importazione per determinate ciliege trasformate e per l'uva secca, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3390/89 [8],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'atto dell'importazione nella Comunità:

— di fragole e di lamponi congelati e di fragole e di lamponi conservati provvisoriamente originari della Polonia, e

— di lamponi congelati e di lamponi conservati provvisoriamente originari della Iugoslavia,

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1.
[3] GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 28.
[4] GU n. L 198 del 28. 7. 1990, pag. 53.
[5] GU n. L 198 del 28. 7. 1990, pag. 55.
[6] GU n. L 195 dell'11. 7. 1989, pag. 11.
[7] GU n. L 195 dell'11. 7. 1989, pag. 14.
[8] GU n. L 326 dell'11. 11. 1989, pag. 27.

il prezzo minimo da rispettare è fissato come segue :

(in ECU/100 kg di peso netto)

Codice NC (a)	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione
0811 10 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri	
ex 0811 10 90	frutti interi	92
ex 0811 10 90	altri	65
0811 20 31	Lamponi congelati senza aggiunta di zuccheri	
ex 0811 20 31	frutti interi	110
ex 0811 20 31	altri	58
0812 20 00	Fragole conservate provvisoriamente	45
0812 90 60	Lamponi conservati provvisoriamente	50

(a) Vedi codici Taric in allegato.

2. Se il prezzo all'importazione è inferiore al prezzo minimo di cui al paragrafo 1 viene riscossa una tassa compensativa pari alla differenza tra i due prezzi.

3. Il prezzo minimo all'importazione è convertito in moneta nazionale dello Stato membro in cui avviene l'immissione in libera pratica applicando il tasso di conversione di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione (9), valido alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. Il prezzo fissato per i prodotti di cui sopra rientranti nella categoria degli « altri » si applica ai prodotti diversi dai frutti interi congelati « IQF » delle classi I o Extra (fragole) o della classe Extra (lamponi), certificati tali da un organismo polacco o iugoslavo per il controllo della qualità e scortati, all'atto dell'immissione in libera pratica nella Comunità, da un certificato che ne indichi la categoria di qualità.

I prodotti che non soddisfano i requisiti di cui sopra sono immessi in libera pratica rispettando il prezzo minimo valido per la categoria dei « frutti interi ».

Articolo 2

1. Il prezzo minimo all'importazione è rispettato quando il prezzo all'importazione espresso nella moneta dello Stato membro in cui avviene l'immissione in libera pratica non è inferiore al prezzo minimo all'importazione applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

2. Per determinare il prezzo all'importazione si prendono in considerazione i seguenti fattori :

a) prezzo fob nel paese d'origine,

b) costo del trasporto e dell'assicurazione fino al luogo di entrata nel territorio doganale della Comunità.

3. Ai fini del paragrafo 2, per « prezzo fob » si intende il prezzo pagato o da pagare per il quantitativo di prodotti contenuto in una partita, ivi compresi sia il costo del caricamento della partita su un mezzo di trasporto nella località del paese d'origine nella quale il caricamento stesso viene effettuato, sia le altre spese sostenute nel medesimo paese. Dal prezzo fob sono escluse le spese per eventuali servizi sostenute dal venditore dopo il caricamento dei prodotti sul mezzo di trasporto.

4. Il prezzo è pagato al venditore entro tre mesi dal giorno successivo a quello in cui le autorità doganali hanno accettato la dichiarazione di immissione in libera pratica.

5. Qualora i fattori di cui al paragrafo 2 siano espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui avviene l'immissione in libera pratica, per la loro conversione nella moneta di detto Stato membro si applicano le disposizioni relative alla valutazione delle merci a fini doganali.

Articolo 3

1. Per ogni spedizione, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione per l'immissione in libera pratica, le competenti autorità confrontano il prezzo all'importazione con il prezzo minimo all'importazione.

2. Il prezzo all'importazione deve essere indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica. Tale dichiarazione è corredata di tutti i documenti necessari per verificare il prezzo in parola.

3. Le autorità competenti prendono i provvedimenti necessari per determinare il prezzo all'importazione, riferendosi in particolare al prezzo di rivendita praticato dall'importatore :

a) se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall'esportatore nel paese di origine dei prodotti ;

b) se le suddette autorità non sono persuase che il prezzo indicato nella dichiarazione corrisponda all'effettivo prezzo all'importazione ; o

c) se il pagamento non è stato effettuato entro il termine stabilito all'articolo 2, paragrafo 4.

Articolo 4

L'importazione conserva la prova dell'avvenuto pagamento al venditore. Tale prova e tutti i documenti commerciali, in particolare fatture, contratti e corrispondenza concernente la compravendita dei prodotti, sono tenuti per tre anni a disposizione delle autorità doganali per eventuali verifiche.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Esso si applica fino al 31 marzo 1991.

(1) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

Codici Taric

Codici NC	*Codici Taric*
ex 0811 10 90	* 10
ex 0811 10 90	* 90
ex 0811 20 31	* 10
ex 0811 20 31	* 90